



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.sgs.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 116 del 5 giugno 2012

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2011/2012

GARE DI PLAY-OFF

A seguito delle decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale (pubblicate nell'apposito paragrafo) relative ai reclami proposti dalla società Rinascita Sannicolese avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, in ordine alle gare: Rinascita Sannicolese / Pietramelara del 19.11.2011 e Rinascita Sannicolese / Bayern Camigliano dell'11.2.2012, di seguito si pubblica il calendario delle gare di *play-off del girone A del Campionato Regionale di Seconda Categoria 2011/2012*, sospese nell'attesa dell'esito delle richiamate decisioni della C.D.T.:

PLAY OFF:

PRIMO TURNO: MERCOLEDÌ 6 GIUGNO P.V. – ORE 16.30

Girone A

2ª contro 5ª **BAIA DOMIZIA CELLOLE** **SPORTING MADDALONI**
3ª contro 4ª **REAL PIEDIMONTE CALCIO** **CASALE DI TEANO**

NON GIOCASI (*)

"Kennedy" – Piedimonte di Sessa A.

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società **BAIA DOMIZIA CELLOLE**.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari della gara innanzi indicata ed il calendario delle gare del secondo turno del girone A (in programma alle ore 10.30 di domenica 10 giugno p.v.), saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale di giovedì 7 giugno p.v.

SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SPORTIVI

CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2011/2012

INIZIO DEL CORSO DI SALERNO / AVELLINO: VENERDÌ 15 GIUGNO 2012

In allegato al Comunicato Ufficiale di giovedì 7 giugno p.v. saranno pubblicati i modelli d'iscrizione, per i **Dirigenti** e per gli **Studenti uditori**, relativi al **Corso di Salerno / Avellino 2011/2012**.

Gli innanzi indicati modelli sono consultabili e stampabili, oltre che mediante il Sito Internet di questo C.R. Campania – L.N.D., anche mediante quello del C.R. Campania – S.G.S. e delle cinque Delegazioni Provinciali (di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) della F.I.G.C.

Di seguito, si specifica il calendario del **Corso di Salerno / Avellino 2011/2012**, che si svolgerà presso l'**Aula Studio del Dipartimento degli Studi Internazionali dell'Università di Salerno**, sita in **Fisciano (Salerno)**, alla strada provinciale, Ponte don Melillo:

- ore **15.00 / 18.20** (quattro frazioni orarie) di **venerdì 15 giugno 2012 (apertura del Corso)** – **martedì 19 giugno** – **giovedì 21 giugno** – **venerdì 22 giugno** – **martedì 26 giugno** – **venerdì 29 giugno**;

- ore **15.00 / 18.00** (tre ore) di **giovedì 5 luglio** – **venerdì 6 luglio (chiusura del Corso)**.

Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno ha deliberato l'attribuzione di **QUATTRO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI** agli Studenti uditori, che supereranno, con esito positivo, le tesine finali del Corso.

CORSO PER L'ABILITAZIONE A COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA – NAPOLI, 11 GIUGNO / 22 GIUGNO 2012

SCADENZA DOMANDE: MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2012

Il Corso in epigrafe è organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal C.R. Campania – L.N.D., con il supporto del Settore Tecnico della F.I.G.C. e la collaborazione dell'Associazione Direttori Sportivi – A.DI.SE.

Hanno il diritto a partecipare al Corso due dirigenti (uno per l'indirizzo tecnico ed uno per l'indirizzo amministrativo), per ognuna delle società del Campionato Nazionale di Serie D 2011/2012 dei gironi G, H ed I, nonché due dirigenti (uno per ciascuno dei due richiamati indirizzi) per ognuna delle società campane dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione 2011/2012.

I requisiti per l'ammissione al Corso si individuano, oltre che in quelli disciplinari, anche nel 25° anno compiuto al 3 maggio 2012, nonché nell'essere stati censiti a favore della società di appartenenza non oltre il 31 dicembre 2011, nel possesso del titolo di studio di licenza media inferiore, nel godimento dei diritti civili e nell'essere cittadini italiani o residenti in Italia da almeno due anni.

Il termine per la presentazione della domanda d'iscrizione è fissato alle **ore 20.00 di mercoledì 6 giugno p.v.**

Il Corso (la cui quota di partecipazione è stabilita in *euro* 1.500,00=millecinquecento) si svolgerà presso lo **Star Hotel Terminus di Napoli, dall'11 al 22 giugno 2012**, negli *orari pomeridiani dal lunedì al giovedì* ed in quelli *antimeridiani dei due venerdì*, per un totale di 48 ore, con esami nel pomeriggio di lunedì 25 giugno.

A coloro che supereranno gli esami sarà rilasciato il relativo diploma, con il diritto d'iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, istituito presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.

Il Corso in argomento è il primo in assoluto nella storia della F.I.G.C., in una con quello organizzato presso il C.R. Lombardia.

* * * * *

COPPA CAMPANIA 2011/2012 DI CALCIO A 5 JUNIORES

GARA DI FINALE: NAPOLI CALCIO A 5 – NAPOLI MA.MA. FUTSAL

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2012: PALAZZETTO DELLO SPORT – POMIGLIANO D'ARCO

La gara di finale della Coppa Campania 2011/2012 di Calcio a 5 Juniores **“NAPOLI CALCIO A 5 – NAPOLI MA.MA FUTSAL”** si disputerà presso il **“Palazzotto dello Sport” di Pomigliano D'Arco (Napoli)**, sito in **via San Pietro, mercoledì 6 giugno p.v.**, con inizio alle **ore 19.00**.

Come dal Regolamento della manifestazione, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno; persistendo la parità anche al termine dei supplementari saranno effettuati direttamente i tiri di rigore come dalle “Regole del Giuoco del Calcio a Cinque” e “Decisioni Ufficiali”.

Colori sociali: **NAPOLI CALCIO A 5** giallo-blù;

NAPOLI MA. MA. FUTSAL rosso-blù.

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari. Ingresso libero.

* * * * *

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2012

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Michelangelo Maria Liguori, dott. Serafino Mirone, Componenti; a.b. Francesco Viglione, Rappresentante A.I.A.

153. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI RINASCITA SANNICOLESE – GARA RINASCITA SANNICOLESE / PIETRAMELARA DEL 19.11.2011 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 115 del 31.05.2012, alle pagg. 2811/2812), con la quale, in accoglimento del reclamo della società Pietramelara, a carico della società Rinascita Sannicolese era stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La richiamata delibera del G.S.T. è stata impugnata, con il reclamo in esame, da parte della società Rinascita Sannicolese. Per un primo aspetto del reclamo, la società Rinascita Sannicolese ha sostenuto che la società Pietramelara non abbia “provveduto ad inviare, per conoscenza, la lettera raccomandata (copia del reclamo) all’indirizzo depositato presso il C.R. Campania dalla scrivente Rinascita Sannicolese”. Orbene, dalla documentazione in atti risulta che l’indirizzo postale, al quale è stato spedito il reclamo della società Pietramelara, corrisponda a quello, riportato sulle distinte ufficiali di gara della Rinascita Sannicolese (che, peraltro, risulta indicato anche in calce ai fogli intestati della medesima società). Deve precisarsi, semmai, che sarebbe stato obbligo della società Rinascita Sannicolese provvedere a modificare l’indirizzo sulle proprie distinte di gara, con decorrenza dal momento che esso non corrispondeva più a quello della propria sede sociale. A nulla rileva, a giudizio di questa C.D.T., che la società abbia comunicato un “cambio di indirizzo” al C.R. Campania (oltretutto, da desumere da un verbale di assemblea ordinaria, finalizzato all’inserimento di nuovi soci e/o dirigenti e non formalizzato come modifica di recapito postale, né indicato, come tale, all’ordine del giorno della riunione). L’argomento pregnante e decisivo, ad avviso di questa C.D.T., è quello relativo all’indirizzo, specificato – si potrebbe affermare: “a chiare lettere” – sulle distinte ufficiali di gara della società Rinascita Sannicolese: un documento, per l’appunto, ufficiale della società medesima, che non avrebbe mai potuto non essere tenuto in considerazione dalle società di controparte. Tanto premesso, deve concludersi, per quest’aspetto dell’atto d’impugnazione della società Rinascita Sannicolese, che il ricorso presentato in prima istanza dalla società Pietramelara sia da considerare notificato ritualmente e regolarmente, anche se la relativa raccomandata postale non risulta ritirata dalla società destinataria. Rigettata, dunque, l’impugnazione relativa all’indirizzo, di cui alla notifica del reclamo della società Pietramelara, per quel che concerne, invece, l’esecuzione della sanzione a carico del calciatore oggetto del ricorso, Rinaldi Giuseppe, si rinvia integralmente alla decisione del Giudice di primo grado, che deve confermarsi in toto (residuo di squalifica dalla stagione sportiva precedente, non scontato nella società di appartenenza del calciatore nel 2011/2012, e perpetuata in ragione della sua partecipazione alla gara successiva, della medesima società del 2011/2012, nonché alle gare della società Rinascita Sannicolese, senza soluzione di continuità, nella stagione sportiva 2011/2012). Tanto premesso, questa C.D.T. respinge il ricorso presentato dalla società Rinascita Sannicolese, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, in una con le relative motivazioni. P.O.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Rinascita Sannicolese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

154. DELIBERA C.D.T. – GARA RINASCITA SANNICOLESE / BAYERN CAMIGLIANO DELL'11.02.2012 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; audito, previa convocazione per ineludibili accertamenti, l'arbitro della gara Baia Domizia Cellole / Rinascita Sannicolese del 28.01.2012; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 115 del 31.05.2012, alla pag. 2812), con la quale, in accoglimento del reclamo della società Bayern Camigliano, a carico della società Rinascita Sannicolese era stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La richiamata delibera del G.S.T. è stata impugnata, con il reclamo in esame, da parte della società Rinascita Sannicolese. Per un primo aspetto del reclamo, la società Rinascita Sannicolese ha sostenuto che la società Bayern Camigliano non abbia "provveduto ad inviare, per conoscenza, la lettera raccomandata (copia del reclamo) all'indirizzo depositato presso il C.R. Campania dalla scrivente Rinascita Sannicolese". Orbene, dalla documentazione in atti risulta che l'indirizzo postale, al quale è stato spedito il reclamo della società Bayern Camigliano, corrisponda a quello, riportato sulle distinte ufficiali di gara della Rinascita Sannicolese (che, peraltro, risulta indicato anche in calce ai fogli intestati della medesima società). Deve precisarsi, semmai, che sarebbe stato obbligo della società Rinascita Sannicolese provvedere a modificare l'indirizzo sulle proprie distinte di gara, con decorrenza dal momento che esso non corrispondeva più a quello della propria sede sociale. A nulla rileva, a giudizio di questa C.D.T., che la società abbia comunicato un "cambio di indirizzo" al C.R. Campania (oltretutto, da desumere da un verbale di assemblea ordinaria, finalizzato all'inserimento di nuovi soci e/o dirigenti e non formalizzato come modifica di recapito postale, né indicato, come tale, all'ordine del giorno della riunione). L'argomento pregnante e decisivo, ad avviso di questa C.D.T., è quello relativo all'indirizzo, specificato – si potrebbe affermare: "a chiare lettere" – sulle distinte ufficiali di gara della società Rinascita Sannicolese: un documento, per l'appunto, ufficiale della società medesima, che non avrebbe mai potuto non essere tenuto in considerazione dalle società di controparte. Tanto premesso, deve concludersi, per quest'aspetto dell'atto d'impugnazione della società Rinascita Sannicolese, che il ricorso presentato in prima istanza dalla società Bayern Camigliano sia da considerare notificato ritualmente e regolarmente, anche se la relativa raccomandata postale non risulta ritirata dalla società destinataria. Rigettata, dunque, l'impugnazione relativa all'indirizzo, di cui alla notifica del reclamo della società Bayern Camigliano, per quel che concerne, invece, la posizione – agli effetti disciplinari – del calciatore oggetto del ricorso, Rinaldi Giuseppe, deve sottolinearsi quanto segue: la società Rinascita Sannicolese sostiene che egli non sia stato mai espulso, nel corso della gara Baia Domizia Cellole / Rinascita Sannicolese del 28.01.2012, valevole per il medesimo Campionato e per lo stesso girone della gara in esame. Viceversa, il referto arbitrale indica espressamente il calciatore Rinaldi Giuseppe tra quelli espulsi dal campo, al 45' del secondo tempo. Già il Giudice Sportivo Territoriale, in conseguenza di una rituale richiesta della società Rinascita Sannicolese, che aveva proposto istanza di rettifica della posizione soggettiva del citato calciatore (ovvero, da "calciatore espulso dal campo" – come pubblicato sul C.U. n. 75 del 16.02.2012, alla pag. 1809 – a "calciatore non espulso"), aveva interpellato l'arbitro della gara, che aveva formalmente confermato, con dichiarazione sottoscritta: "il calciatore Rinaldi Giuseppe (Rin. Sannicolese) è stato da me espulso al 45' del secondo tempo per insulti e bestemmie". Questa C.D.T., in ragione dell'articolato reclamo della società Rinascita Sannicolese e della documentazione ad esso allegata, in essa incluso il cosiddetto "foglio di fine gara", che non riporta il calciatore Rinaldi Giuseppe quale espulso dal campo e neppure la firma del Dirigente responsabile della società Rinascita Sannicolese (nel mentre esso risulta sottoscritto dal Dirigente responsabile della società Baia Domizia Cellole), A questa C.D.T., per il vero, risulta singolare che il "foglio di fine gara" non sia stato, dal direttore di gara, accluso al proprio referto ufficiale. Sul punto, la società Rinascita Sannicolese ha eccepito che il "foglio di fine gara" non sia stato ad essa consegnato dall'arbitro. Decisamente grave – come, peraltro, più volte evidenziato dal C.R. Campania sui suoi Comunicati Ufficiali – si appalesa l'altra circostanza, ovvero che il referto della gara sia stato pubblicato soltanto sul C.U. n. 75 del 16.02.2012, ovvero addirittura alla terza settimana successiva, rispetto a quella di ordinaria e puntuale pubblicazione. Per il vero, questa C.D.T. deve rilevare che la sequenza dei referti pervenuti in ritardo, per evidente carenza organizzativa del Comitato Regionale Arbitri, appare sempre più grave. Deve osservarsi che, se il referto in argomento fosse pervenuto e fosse stato pubblicato in tempo utile, la società Rinascita Sannicolese avrebbe avuto a disposizione lo strumento giuridico-sportivo dell'istanza di errata-corrige, ma nei tempi di cui alla disposizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, ovvero idonei ad evitare l'incresciosa vicenda disciplinare in esame, ossia ancora prima della gara ufficiale immediatamente successiva. Deve, invero, sottolinearsi che ben diversa è la posizione disciplinare di un calciatore espulso dal campo, rispetto a quella di un calciatore non espulso dal campo. Nel primo caso, com'è ben noto, la

relativa sanzione, quantomeno per quel che riguarda la prima gara immediatamente successiva, deve essere scontata con immediatezza, ovvero in ordine, per l'appunto, alla predetta "prima gara". Nel secondo caso, viceversa, la squalifica deve essere scontata con decorrenza dal giorno solare immediatamente successivo alla pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale. Orbene, sentito da questa C.D.T. ad ulteriori chiarimenti, l'arbitro della gara ha espressamente ribadito e confermato, in modo categorico, di aver espulso dal terreno di gioco, mediante notifica con il rituale cartellino rosso, il calciatore Rinaldi Giuseppe. In argomento, deve necessariamente sottolinearsi, ancora una volta, che gli atti ufficiali di gara e le eventuali dichiarazioni suppletive, o rese dagli ufficiali di gara in occasione delle audizioni presso gli Organi della Giustizia Sportiva, configurano fonte privilegiata di prova, che è possibile confutare solo ed esclusivamente mediante documentazione probante assolutamente inconfutabile. Non può essere giudicata come tale, invero, la dichiarazione autocertificata, pur rilasciata con encomiabile spirito di sportività (a maggior ragione, in quanto sottoscritta contro gli interessi sportivi della propria società di appartenenza) dal segretario della società Baia Domizia Cellole, sig. Giuseppe Verrico. La richiamata dichiarazione autocertificata, se non può essere giudicata idonea a confutare il referto del direttore di gara, la sua dichiarazione confermativa al Giudice Sportivo Territoriale e l'audizione, anch'essa confermativa dell'espulsione del calciatore Rinaldi Giuseppe, resa a questa C.D.T., tuttavia, in una con la grave affermazione, di cui al reclamo della società Rinascita Sannicolese, che ha accusato l'arbitro della gara di aver "in maniera subdola... occultando i provvedimenti adottati, voluto danneggiare inopinatamente la Rinascita Sannicolese", determina l'imprescindibile esigenza della trasmissione degli atti alla Procura Federale, per i relativi accertamenti. Tuttavia, in conformità alla consolidata, univoca ed uniforme giurisprudenza in argomento, deve concludersi che alla gara in esame il calciatore Rinaldi Giuseppe abbia partecipato in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, in ragione della "perpetuatio sanzionatoria", già rilevata dal Giudice di prima istanza, alle motivazioni del quale, per questa parte del reclamo della società Rinascita Sannicolese, si fa espresso ed integrale rinvio. Questa C.D.T., dunque, deve respingere il ricorso presentato dalla società Rinascita Sannicolese, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con la punizione sportiva della perdita della gara in esame, con il punteggio di 0-3, a suo carico. P.O.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Rinascita Sannicolese, confermando la sanzione, a suo carico, della punizione sportiva della perdita della gara Rinascita Sannicolese / Bayern Camigliano dell'11.02.2012, con il punteggio di 0-3; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto specificato nella parte motiva; infine, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

* * * *

ERRATA CORRIGE

RISULTATI GARE DEL 27 MAGGIO 2012 – C.U. N. 115 DEL 31 MAGGIO 2012, PAG. 2802

Campionato di Seconda Categoria – gara di spareggio

POLISPORTIVA CALITRI	SANT'ANDREA DI CONZA	1 – 2
----------------------	----------------------	-------

LEGGASI

Campionato di Seconda Categoria – gara di spareggio

POLISPORTIVA CALITRI	SANT'ANDREA DI CONZA	2 – 1
----------------------	----------------------	-------

RISULTATO NON PUBBLICATO SUL C.U. N. 92 DEL 29 MARZO 2012

Campionato di Attività Mista – gare del 25 marzo 2012

CITTÀ DI AGROPOLI	LIBERTAS ANGRI 1980	4 – 3
-------------------	---------------------	-------

Pubblicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 5 giugno 2012.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**